

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata l'11 dicembre 1979

Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, estesa alla Guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (estesa, con varianti alla Guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887) regolamenta in modo dettagliato negli articoli 49 e 54 la procedura da seguire nei casi in cui si debba procedere al rinnovo di un giudizio d'avanzamento annullato per effetto di una sentenza degli organi giurisdizionali. In particolare, per il caso di avanzamento a scelta, viene disposto che se gli esaminati vengono giudicati idonei e se riportano un punto di merito tale che in una precedente graduatoria avrebbe consentito loro di essere inseriti utilmente tra gli idonei ed iscritti in quadro, so-

no promossi anche se non esiste vacanza nel grado superiore. La nuova valutazione avviene in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento e la promozione viene computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria stessa.

Queste modalità determinano l'insorgere di situazioni inaccettabili e censurabili anche sotto il profilo costituzionale, come ha esattamente rilevato il TAR del Lazio - Sezione 1^a - che, con ordinanza n. 1093 del 22 novembre 1978, pubblicata all'udienza del successivo 22 dicembre, ha disposto la trasmissione alla Corte costituzionale, per il giudizio sulla legittimità costituzionale dei citati articoli 49, lettera b) e 54

della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione, degli atti relativi al ricorso presentato da un ufficiale avverso la rinnovazione del giudizio effettuata nei suoi confronti a seguito dell'annullamento, da parte del medesimo TAR del Lazio, di un precedente giudizio di avanzamento.

La normativa di cui ai ripetuti articoli 49, lettera b) e 54, infatti, non può essere suscettiva di altra interpretazione se non di quella manifestata dal legislatore nella stessa articolazione e cioè che la nuova valutazione nei confronti di un ufficiale portatore di un giudicato di annullamento della precedente valutazione negativa è del tutto indipendente rispetto a quella annullata e non deve necessariamente concretarsi, considerata la sua piena autonomia, in un punteggio assunto in base a criteri valutativi desumibili dal precedente scrutinio, con la conseguenza che essa ben può essere espressa con un punto di merito inferiore a quello conferito nella valutazione annullata.

Ne deriva pertanto che siffatta nuova valutazione, inserita nel procedimento di formazione di una nuova graduatoria, viene legittimamente operata ove risulti conforme ai parametri di giudizio emergenti da detto procedimento, indipendentemente dalla eventualità che tali parametri non siano omogenei rispetto a quelli usati dalla Commissione d'avanzamento nel precedente scrutinio annullato.

L'attuale sistema della rinnovazione del giudizio, quindi, limitando gli effetti del giudicato di annullamento della precedente valutazione alla semplice presa in considerazione dell'ufficiale in sede di formazione della nuova graduatoria, rende del tutto inoperante e fittizio l'adempimento del giudicato non offrendo all'interessato la opportuna e necessaria protezione al diritto di utilizzare il giudicato stesso nei precisi limiti che da esso vengono indicati all'Amministrazione.

Inoltre, la normativa in esame annulla ogni possibilità di reazione contro l'atto amministrativo emesso in contrasto con i vincoli e i limiti posti dal giudicato, non potendosi ritenere mezzo idoneo a

rimuovere tale impedimento l'eventuale impugnazione, da parte dell'ufficiale negativamente rivalutato ex articoli 49, lettera b) e 54, della nuova valutazione negativa, dal momento che gli è preclusa la possibilità di far valere il vizio di violazione del giudicato, stante la posizione di completa indifferenza che il giudicato stesso assume nel procedimento della rinnovazione del giudizio rispetto al procedimento cui si riferiva la valutazione annullata dal giudicato.

Ma il vigente sistema, oltre a non offrire — come sopra chiarito — all'ufficiale portatore di un giudicato di annullamento di una precedente valutazione alcuna garanzia che detto giudicato sia eseguito, in occasione della rinnovazione del giudizio, secondo le indicazioni in esso formulate dall'Organo giurisdizionale, presenta anche un altro aspetto negativo, ancor più delicato per i particolari riflessi che determina nei confronti degli ufficiali da valutare normalmente insieme con quelli da rivalutare ex articoli 49, lettera b) e 54.

Considerato infatti che gli ufficiali da rivalutare, ove riportino un punto di merito che ne consenta l'iscrizione di un precedente quadro di avanzamento, sono promossi anche se non esista vacanza nel grado superiore, e che tali promozioni sono computate nel numero di quelle tabellari stabilite per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale detti ufficiali sono nuovamente valutati, ne deriva ora che gli ufficiali in normale valutazione vedono ridursi il numero delle promozioni cui possono concorrere e che, al limite, alcuni di essi, pur riportando un punteggio superiore a quello degli ufficiali rivalutati, possono non essere iscritti nel quadro di avanzamento per insufficienza di posti.

In pratica, dunque, per porre riparo ad un'ingiustizia verificatasi uno o più anni prima, viene arrecato un danno ad una aliquota di ufficiali al di fuori di ogni contesa e senza possibilità di difesa.

Per rimediare a una simile situazione, negativa sotto tutti i profili, si propone con l'unità proposta di legge che le promozioni eventualmente attribuite in segui-

to alla rinnovazione di giudizio non siano computate nel numero di quelle tabellari, e che il giudizio stesso sia rinnovato entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale di annullamento e che, infine, qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica la iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessaria una nuova valutazione, ma provvede d'ufficio il competente Ministero agli adempimenti relativi al conferimento della promozione.

Per il 1980 non si prevedono, per la Guardia di finanza, oneri per l'applicazione della presente legge, in quanto in atto non vi sono capitani portatori di giudizio di annullamento di un precedente giudizio da rivalutare, mentre per lo avanzamento a scelta nei gradi superiori, le eventuali promozioni in eccedenza nei gradi di colonnello e generale non potrebbero comunque far superare, in detti gradi, il numero massimo stabilito nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, senza perciò determinare alcun maggior onere per l'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente valutazione, è promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle da attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44.

Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione.

Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente ».